



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSIONE EUROPEA

Deliberazione di Giunta regionale n. 231 del 06 marzo 2009

Regolamento (CE) n. 1698/2005: Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013. Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e pagamento a valere sulla misura 216 – sostegno agli investimenti non produttivi nei terreni agricoli.

Visto:

- il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
- il programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, in appresso definito PSR, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/2007, ratificato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 49/2007 e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Supplemento ordinario al n. 51 – Parte seconda – del 19 dicembre 2007, in seguito denominato PSR;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 25 febbraio 2009 con la quale sono state approvate alcune modifiche al PSR;
- in particolare la misura 216 – sostegno agli investimenti non produttivi nei terreni agricoli, così come modificata dalla sopra citata deliberazione del Consiglio regionale n. 5/2009;
- la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42, che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del PSR, e in particolare l'articolo 4 (procedure);

Preso atto che risultano disponibili le risorse finanziarie per il periodo di programmazione 2007-2013;

Ritenuto di utilizzare, per la sopra citata misura 216 del PSR, la procedura “a sportello” prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera e) della sopra citata legge regionale n. 42/2007, dal momento che si deve garantire la possibilità di presentare le domande di aiuto in qualunque momento, e la selezione delle medesime domande deve poter avvenire in qualunque momento;

Considerato che, come previsto dagli articoli 71, 75 e 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sopra citato, i criteri di priorità per l'assegnazione dei fondi delle misure in

questione sono definiti sentito il parere del Comitato di sorveglianza del PSR e nel rispetto delle norme stabilite dal medesimo PSR;

Considerato che il comitato di sorveglianza del PSR, istituito dalla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è stato consultato nella sua seduta del 27 febbraio 2008 in merito ai criteri di selezione delle domande a valere sulle misure in argomento, come previsto dall'articolo 78 del regolamento citato;

Atteso che, in base alle decisioni assunte dal comitato di sorveglianza, i criteri di priorità relativi alla misura 216 e il conseguente sistema di prenotazione dei fondi sono descritti nel documento allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 251 del 14 marzo 2008 (ripartizione tra Regione e Enti delegati delle competenze amministrative relative alla concessione di aiuti nell'ambito del PSR), in base alla quale la misura 216 risulta di competenza degli Enti delegati;

Vista la legge regionale 4 luglio 2008 n. 24 "Disciplina di riordino delle Comunità montane – disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni";

Visto in particolare l'articolo 55 della sopra citata l.r. 24/2008, che stabilisce norme per la revisione dell'attribuzione delle deleghe in materia di agricoltura, forestazione e sviluppo rurale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1723 del 22 dicembre 2009 (pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 53 – parte seconda – del 31 dicembre 2008), assunta in attuazione dell'articolo 55 della l.r. 24/2008, sopra menzionata, con la quale sono stati individuati gli enti che esercitano in regime di delega le funzioni in materia di agricoltura, forestazione e sviluppo rurale;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Ritenuto pertanto di approvare l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande a valere sulla misura 216 e i relativi criteri di priorità per la prenotazione dei fondi;

Richiamata altresì le proprie precedenti deliberazioni:

- a) n. 372 del 4 aprile 2008 con la quale sono stati definiti i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR;
- b) n. 1396 del 29 ottobre 2008 con la quale sono stati integrati i criteri per le spese ammissibili di cui alla sopra citata DGR n. 372/2008;

Considerato che, per garantire la trasparenza e la pari opportunità di accesso all'utilizzo dei fondi comunitari, si rende necessaria la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria e si rende necessario altresì attivare le procedure di accettazione delle domande in argomento a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale;

Ritenuto quindi di approvare il documento allegato dal titolo "Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 216

(Investimenti non produttivi nel settore agricolo)” quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Protezione Civile

DELIBERA

1. di autorizzare l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 216 – sostegno agli investimenti non produttivi nei terreni agricoli del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, come meglio precisato in premessa;
2. di stabilire che le domande possono essere presentate agli Enti destinatari delle deleghe in agricoltura, secondo la competenza territoriale, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
3. di approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra, come precisato nel documento dal titolo “Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 216 – sostegno agli investimenti non produttivi nei terreni agricoli”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento

Misura 216

“Sostegno agli investimenti non produttivi nei terreni agricoli”

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della misura 216 – sostegno agli investimenti non produttivi nei terreni agricoli - prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria (di seguito PSR), approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(2007) 5714 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 51 del 19 dicembre 2007, come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 25 febbraio 2009.

Il presente atto ha valenza su tutte le istanze presentate entro il 31 dicembre 2010.

La misura si prefigge i seguenti obiettivi:

- mantenimento e incremento della fauna selvatica autoctona sul territorio attraverso l'adeguamento delle risorse agricole alle necessità specifiche della fauna stessa;
- realizzazione di fonti di approvvigionamento per la fauna selvatica stanziale;
- conservazione e fruizione delle aree agricole a valenza paesaggistico ambientale;
- salvaguardia e tutela dell'ambiente, del paesaggio rurale e dell'agrobiodiversità;
- favorire il mantenimento di elevati livelli di biodiversità (dir 43/92/CEE), migliorare e recuperare l'integrità ecologiche delle zone rete natura 2000 e delle aree di collegamento ecologico.

Modalità di accesso e localizzazione

La modalità di accesso al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla presente misura è a sportello così come previsto dall'art. 4 – lettera e) della Legge Regionale 10 Dicembre 2007 n. 42.

La domanda di aiuto deve essere presentata prima dell'avvio degli investimenti oggetto della domanda stessa.

L'accesso alla misura è previsto per l'intero periodo di programmazione 2007-2013, tuttavia le disposizioni di cui al presente atto cessano la loro efficacia al 31 dicembre 2010.

L'aiuto previsto dal presente atto può essere richiesto per investimenti non produttivi realizzati su terreni agricoli ricadenti entro i confini amministrativi della Regione Liguria.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente atto derivano dal piano finanziario del PSR per la corrispondente misura e ammontano a 1.430.000 (un milione

quattrocentotrentamila) euro per il periodo 2007-2010. Tali risorse sono suddivise in misura uguale per i 4 anni di validità del presente atto. Le risorse delle annualità 2007, 2008 e 2009 sono unificate.

Nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli previsti dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo provvedimento incrementare la dotazione finanziaria del presente atto.

Azioni ammissibili.

La misura è distinta in due azioni:

- 1) ripristino dei muri a secco per il sostegno dei terreni agricoli in pendio e delle opere di regimazione idrica strettamente connesse alla stabilità dei muri a secco con finalità non produttive;
- 2) aiuti agli investimenti non produttivi in terreni agricoli relativi a:
 - a) costituzione di siepi, filari, cespugli e alberi e altri elementi idonei alla riproduzione, alla nidificazione, al ricovero e alla protezione di specie selvatiche;
 - b) realizzazione o recupero di piccoli invasi (abbeveratoi per fauna selvatica, pozze, laghetti, ecc.) allo scopo di assicurare una buona disponibilità idrica, soprattutto nei periodi di siccità nonché di assicurare ambienti umidi per fauna e flora di pregio;
 - c) altri investimenti non produttivi che valorizzino in termini di pubblica utilità le aree della Rete Natura 2000, le aree di connessione ecologica e le aree parco nazionali e regionali (p.e. recinzioni a tutela di specie tutelate dalla direttiva 92/43, realizzazione di punti di osservazione per la fauna selvatica, ecc.).

Limitazioni ed esclusioni

L'aiuto di cui al punto 1) è limitato al ripristino di murature a secco:

- degradate o danneggiate a causa di eventi straordinari quali calamità naturali, avversità atmosferiche o da fauna selvatica;
- risultanti degradate o danneggiate prima dell'entrata in vigore delle norme relative alla "condizionalità", cioè prima del 1° marzo 2005.

Gli interventi riconducibili alla manutenzione ordinaria dei manufatti non sono ammissibili in quanto si configurano come azioni comprese negli obblighi derivanti dalle norme relative alla "condizionalità". È inoltre esclusa la costruzione di nuovi muri.

Non sono ammessi interventi che possono avere finalità produttive o conseguenze ambientali negative o che contrastino con le misure di conservazione e/o i Piani di Gestione dei siti facenti parte della Rete Natura 2000.

La possibilità di realizzare gli investimenti di cui al presente atto tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro in economia) è limitata ai beneficiari privati. Di conseguenza, gli enti pubblici sono esclusi da questa possibilità.

Inoltre, nell'ambito dell'azione 2 di cui al paragrafo "azioni ammissibili", la possibilità di realizzare gli investimenti di cui al presente atto tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro in economia) è limitata agli imprenditori agricoli.

L'aiuto per il ripristino di muri a secco è limitato al massimo a 100 metri quadrati di muro effettivamente ripristinato per beneficiario

Beneficiari

Possono presentare domanda di aiuto ai fini della presente misura:

- Imprenditori agricoli;
- Conduttori di terreni agricoli;
- Enti pubblici.

Quantificazione dell'aiuto

Azione 1

L'aiuto è concesso a fronte di impegno al ripristino di muri a secco tradizionali per il sostegno dei terreni in pendio e delle opere di regimazione idrica strettamente connesse alla stabilità dei muri a secco con finalità non produttive.

L'aiuto è quantificato in 94 euro/m² di muro effettivamente ripristinato, pari al 100% del costo standard.

Azione 2

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale a fronte dell'esecuzione di investimenti.

L'aiuto è pari all'80% della spesa ammissibile.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n 42 del 10 dicembre 2007. In particolare, gli investimenti oggetto degli aiuti devono essere mantenuti in efficienza e nel rispetto della loro destinazione d'uso per la durata di 10 anni nel caso di beni immobili e di 5 anni nel caso degli altri investimenti, a decorrere dalla data di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti di cui alla domanda di aiuto.

Il beneficiario è altresì obbligato a comunicare all'ente delegato competente per territorio eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

Il beneficiario è infine soggetto agli obblighi di informazione e pubblicità di cui al capitolo 13.2 del PSR.

Priorità e criteri di selezione

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti elementi:

- 1) Investimenti realizzati da beneficiari di altre misure dell'asse 2;
- 2) ripristino di muri a secco;
- 3) investimenti realizzati in parchi nazionali e regionali e zone "natura 2000".

La procedura di selezione prevede l'individuazione dei tre requisiti prioritari sopra individuati, che in sede di istruttoria sono valutati in termini di "presenza" o "assenza". La determinazione del livello di priorità si realizza numerando i requisiti di priorità in possesso del progetto. I progetti che detengono tutti i requisiti di priorità (3) raggiungono il livello massimo di priorità, quelli che ne detengono 2 raggiungono un livello medio, quelli che ne detengono 1 un livello basso; i progetti che non detengono nessun requisito di priorità hanno un livello di priorità pari a zero.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in tre quote, pari al 55%, al 30% e al 15% del totale. La prima quota (55%) è riservata alle domande con priorità alta, la seconda (30%) alle domande con priorità media e la terza (15%) alle domande con priorità bassa;
- 2) ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 3) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o media, questi possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 4) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine di ogni anno, risultino eventualmente non assegnate (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);
- 5) se anche i fondi non assegnati di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria dell'anno successivo, fermi restando i livelli di priorità di ciascuna domanda e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

Presentazione delle domande

Domande di aiuto e domande di pagamento

Come previsto dalla normativa comunitaria (reg. 1975/2006), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'inizio dell'investimento e determinano l'avvio di un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione dell'aiuto a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile.

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale o comunque dei terreni (in quest'ultimo caso se si tratta di un beneficiario diverso da un'azienda agricola) mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005 .

Domanda di aiuto

Le domande di aiuto devono ordinariamente essere compilate tramite portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

La domanda di aiuto redatta su apposita modulistica deve essere ordinariamente compilata tramite il software disponibile sul portale del SIAN (www.sian.it).

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

La domanda di adesione alla misura 216 si compone di una domanda di aiuto e di una o più domande di pagamento. La domanda di aiuto costituisce la richiesta di adesione alla misura del Piano di Sviluppo Rurale cui fa seguito la verifica di ammissibilità in relazione ai requisiti di accesso e priorità previsti e alla dotazione finanziaria. La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione dell'aiuto a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto.

Le domande possono anche essere compilate su modulo cartaceo e consegnate all'Ente delegato competente per territorio, che provvede al loro inserimento sul portale SIAN nei tempi previsti dal proprio regolamento interno relativo ai procedimenti amministrativi.

La compilazione delle domande tramite portale SIAN consente l'immediato avvio dell'istruttoria da parte dell'Ente competente.

Le domande di aiuto compilate esclusivamente su modulo cartaceo sono avviate all'istruttoria solo dopo il loro inserimento su portale SIAN e dopo la predisposizione del fascicolo aziendale a cura del richiedente.

La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente e comprensiva della documentazione richiesta, è presentata all'ente Delegato competente per territorio, sulla base della localizzazione della sede aziendale o, nel caso il beneficiario non sia un'azienda agricola, sulla base della localizzazione dell'investimento.

Alle **domande di aiuto** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'investimento in progetto tramite cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile;
- 2) copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro necessario per attestare l'immediata eseguibilità delle opere previste;
- 3) nel caso di opere: computo metrico preventivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito

forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;

- 4) nel caso di acquisti di macchine e attrezzature: tre preventivi confrontabili, rilasciati da tre fornitori diversi;
- 5) individuazione di eventuali opere o parti di opere da realizzare tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia").

Domande di pagamento

Per ottenere la liquidazione parziale o finale dell'aiuto il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento.

L'aiuto è concesso in conto capitale e può essere erogato in una o più rate, in base allo stato finale degli investimenti o a stati di avanzamento che corrispondono a lotti funzionali.

I beneficiari della misura 216 possono richiedere il pagamento dell'aiuto sotto forma di anticipazione, di stato avanzamento lavori su lotti funzionali o di saldo finale.

L'erogazione degli anticipi non può superare il 20% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento, e il suo pagamento è vincolato alla presentazione di una fidejussione (bancaria o assicurativa) a favore dell'organismo pagatore, per un importo corrispondente al 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.

Tutti i pagamenti devono essere richiesti dal beneficiario mediante un'apposita domanda di pagamento.

Alle **domande di pagamento** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.
- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base:
 - a) del costo standard nel caso dell'azione 1 (ripristino di muri a secco);
 - b) nel caso dell'azione 2:
 - del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale;
 - per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria;
 - nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute; esclusi i seguenti casi:
 - a) azione 1 (ripristino di muri a secco), dal momento che l'aiuto è quantificato secondo il metodo del costo standard;
 - b) azione 2: opere realizzate da imprese agricole con il ricorso a lavoro volontario non retribuito (lavori "in economia");

- 5) prova del pagamento delle fatture (quietanza) effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il pagamento (banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione;
- 6) copia dei provvedimenti comunali relativi all'agibilità o all'abitabilità dei fabbricati, se necessari.

Spese ammissibili

Possono essere considerate ammissibili ai fini del presente atto le spese che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui alle seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- a) n. 372 del 4 aprile 2008 con la quale sono stati definiti i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR;
- b) n. 1396 del 29 ottobre 2008 con la quale sono stati integrati i criteri per le spese ammissibili di cui alla sopra citata DGR n. 372/2008.

In particolare, nel caso di opere realizzate tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro in economia), le relative spese sono quantificate:

- tramite il costo standard nel caso dell'azione 1 (ripristino di muri a secco);
- in tutti gli altri casi, tramite le procedure previste dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 372/2008 e n. 1396/2008.

Si chiarisce che, nel caso dell'azione 1 (ripristino di muri a secco), le opere possono essere realizzate ricorrendo al lavoro volontario non retribuito oppure tramite lavoro retribuito, fornito da imprese edili e/o personale dipendente del beneficiario. Nel caso si tratti di lavoro retribuito, la spesa ammissibile corrisponde alla cifra **minore** tra le seguenti due:

- il costo standard (94 euro/m²);
- il costo effettivamente sostenuto.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.